



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
COMMERCIO SUAP

## ORDINANZA SINDACALE N. 10 / 2017

**OGGETTO: ORDINANZA SVOLGIMENTO ATTIVITÀ IN OCCASIONE DELLA  
MANIFESTAZIONE - NATURALMENTE..CASALGRANDE - 6 E 7 MAGGIO  
2017**

### IL SINDACO

Premesso:

Considerato che nel programma delle iniziative di animazione del centro di Casalgrande organizzate dal Comune di Casalgrande, è previsto lo svolgimento, per sabato 6 e domenica 7 maggio 2017 della manifestazione denominata "Naturalmente..Casalgrande"

**Ritenuto che:**

- l'iniziativa abbia una duplice valenza : promozionale per il territorio di Casalgrande e una occasione commerciale per gli operatori economici;

**Considerato che :**

- l'evento prevede per sabato 06/05/2017 dalle ore 10.30 alle ore 22.30 e domenica 07/05/2017 dalle ore 10.00 alle ore 20.30 un articolato calendario di appuntamenti culturali e di intrattenimento con concerti, performance artistiche e animazioni per bambini;
- l'evento coinvolgerà il perimetro del centro storico così delimitato : Via A. Moro, p.zza Ruffilli, Via Marx, P.zza Martiri della libertà, ed alcuni parcheggi posti nell'area come meglio specificato nell'ordinanza N. 46 del 03/05/2017 nella quale sono stabiliti gli orari di chiusura e di riapertura degli stessi;
- al fine di evitare i problemi connessi all'abbandono di bottiglie di vetro, con conseguente presenza di vetri sull'asfalto, estremamente pericolosi per i passanti visto l'afflusso di pubblico previsto per la serata, è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro;
- al fine di evitare problemi connessi all'accumulo di rifiuti nell'area della manifestazione, gli esercenti sono tenuti a raccogliere i rifiuti in eccesso secondo le regole di nettezza urbana differenziata

**Visti :**

1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
2. l'art. 11 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
3. Vista la legge 248/2006, come modificata dal dlgs 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
4. Visto il D.L.13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189;
5. Vista la L. 30.03.2001, n. 125;
6. Vista la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

7. La lettera circolare n. 3350 del 26/03/2013 del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Reggio nell'Emilia;
8. vista l'ordinanza sindacale relativa a norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas GPL durante sagre, manifestazioni, mercati ed altro n. 16/2013;
9. vista la circolare Ministeriale prot. N. 3794 del 12/03/2014;
10. Il Codice della Strada come modificato dalla L. 120/2010.

## AUTORIZZA

1. I titolari di attività commerciali potranno allestire all'esterno del proprio negozio piccoli banchetti per l'esposizione delle merci.
2. I pubblici esercizi e le attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, nonché attività artigianali, gastronomia e rosticceria, vendita per asporto, gelaterie, pizzerie e simili, ed associazioni di volontariato operanti nel perimetro delineato del centro storico o altri operatori esterni, in accordo con l'amministrazione comunale, alla somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, in occasione di "Naturalmente..Casalgrande" di sabato 6 e domenica 7 maggio 2017, previo possesso di autorizzazioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande o presentazione:
  - Modello F relativo alla "Relazione tecnica descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione per manifestazioni temporanee - Fiere, Festival, Sagre popolari"
  - dichiarazione requisiti professionali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

nel rispetto della normativa in vigore, in materia igienico sanitaria, con particolare riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubblicata su G.U. N. 114 DEL 17/05/2002;

## ORDINA

1. divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su area pubblica (21°);
2. divieto alla vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi, associazioni e degli esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 18 anni;
3. divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 24.00**
4. divieto alla vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro;
5. il volume degli intrattenimenti musicali non può essere elevato e dovranno essere evitate sovrapposizioni tra i vari punti musicali;
6. divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana differenziata;

## DISPONE

che gli operatori esercenti il commercio e le associazioni che svolgono l'attività su area pubblica utilizzando GPL possono avere un massimo di n. 2 bombole da 15 kg. cad. La distanza tra le bombole ed il filo fabbricato deve essere non inferiore ad almeno mt. 2 e le stesse devono essere interdette al pubblico attraverso idonee misure di protezione.

Per poter utilizzare gli impianti GPL il titolare dovrà produrre all'ufficio comunale competente,



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

l'autocertificazione in merito al rispetto della normativa in materia, comprensiva di :

- dichiarazione di conformità rilasciata da personale abilitato alle norme UNI CIG 7131/99 e alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
- certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- rispetto delle disposizioni di cui alla circolare Ministeriale prot. N. 3794 del 12/03/2014, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Gli esercenti e le associazioni dovranno inoltre attenersi a quanto segue:

- possesso di un estintore a polvere da kg. 6 in regola con la revisione semestrale di efficienza, nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
- dovranno essere in possesso di certificato di corretto montaggio di eventuali impianti elettrici temporanei installati;
- non dovranno essere presenti nelle aree fruibili dal pubblico cavi elettrici, centraline o altre attrezzature che possano essere di intralcio o arrecare pericolo al pubblico;
- tutte le aree di preparazione dei cibi e le zone di allacciamento di apparecchi elettrici ed elettronici dovranno essere messe in sicurezza ed interdette al pubblico non specializzato;
- obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a propria cura, nonché rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta entro le ore 24,00 del 07/05/2017;

## SANZIONI

Chi viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, in particolare, per quanto riguarda la somministrazione di alcolici:

L'esercente che, somministra alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente è sanzionato con una pena dell'arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i minori di anni 18, come previsto dall'art. 689 del codice penale;

Fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16, chiunque somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa **tra i 16 e i 18 anni** soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la **SOSPENSIONE** dell'attività per tre mesi;

Sempre **per i minori di anni 18** è fatto **DIVIETO DI VENDITA** di bevande alcoliche: la sanzione amministrativa va da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la **SOSPENSIONE** dell'attività per tre mesi.

La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €20.000;

Per gli esercenti che proseguono l'attività di somministrazione alcolici dopo le 24 non rispettando le prescrizioni in merito ad etilometri ed esposizione delle tabelle ministeriali è prevista una sanzione pecuniaria da € 300 a € 1.200.

Per violazione del divieto di vendita di superalcolici in orario notturno: da € 2.500 a € 7.00.

**Dispone, inoltre**



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo on-line e pubblicata del sito internet del Comune;
- resa nota al Corpo di Polizia Municipale, all'Arma dei Carabinieri, a chiunque altro sia deputato a farla osservare, intensificando i controlli anche a scopo preventivo.

IL SINDACO  
Dott. Alberto Vaccari

Lì, 04/05/2017

IL SINDACO  
VACCARI ALBERTO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)